

Marco Fratini

Codice  
**Civile**



**METODOMAGISTRATO**  
ACCADEMIA DEL DIRITTO

edizione **2026**

## PRESENTAZIONE

I Codici di diritto civile, penale e amministrativo presentano una struttura ideata per fornire il miglior supporto per affrontare le prove scritte del concorso in magistratura.

Le norme sono accompagnate da un sistema completo di rinvii interni e sono corredate da un apparato di note a carattere normativo, contenenti l'evoluzione storica della norma e le specifiche modifiche intervenute nel tempo.

Il codice civile e il codice penale, inoltre, contengono, sotto ogni norma, le corrispondenti disposizioni dei codici previgenti (codice del 1865, codice del commercio e codice Zanardelli).

L'indice analitico è articolato e dettagliato per facilitare la ricerca degli istituti e per individuare con immediatezza la fonte normativa e la sua collocazione all'interno del codice.

I codici sono completi delle norme processuali e di un ricco apparato di leggi complementari. E sono aggiornati alle ultime novità normative.

Il risultato è uno strumento particolarmente consigliato a quanti sono chiamati a sostenere le prove del concorso in magistratura.

*Marco Fratini*

giudice, con lo stesso provvedimento di concessione o con altro successivo, può ordinarne la vendita nei modi stabiliti per le cose pignorate [503-508, 530 ss.].

Il prezzo ricavato dalla vendita rimane sequestrato in luogo delle cose vendute.

**686. Conversione del sequestro conservativo in pignoramento.** Il sequestro conservativo si converte in pignoramento [492] al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva [282, 431, 447; disp. att. 156].

Se i beni sequestrati sono stati oggetto di esecuzione da parte di altri creditori, il sequestrante partecipa con essi alla distribuzione della somma ricavata [509 ss.].

**687. Casi speciali di sequestro.** Il giudice può ordinare il sequestro delle somme o delle cose che il debitore ha offerto o messo comunque a disposizione del creditore per la sua liberazione, quando è controverso l'obbligo o il modo del pagamento o della consegna, o l'idoneità della cosa offerta [c.c. 1216, 1513; disp. att. c.c. 79].

### Sezione III

#### *Dei procedimenti di denuncia di nuova opera e di danno temuto<sup>1</sup>*

<sup>1</sup> Sezione rinumerata dall'art. 74, L. 26-11-1990, n. 353, a decorrere dall'1-1-1993.

**688. Forma dell'istanza.** La denuncia di nuova opera o di danno temuto [c.c. 1171, 1172] si propone con ricorso [125] al giudice competente a norma dell'articolo 21<sup>1</sup>.

Quando vi è causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell'articolo 669-*quater*<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Comma così modificato dall'art. 105, D.Lgs. 19-2-1998, n. 51.

<sup>2</sup> Comma così sostituito dall'art. 76, L. 26-11-1990, n. 353, a decorrere dall'1-1-1993.

**689. - 690. [...]<sup>1</sup>.**

<sup>1</sup> Articoli abrogati dall'art. 89, L. 26-11-1990, n. 353, a decorrere dall'1-1-1993.

**691. Contravvenzione al divieto del giudice.** Se la parte alla quale è fatto divieto di compiere l'atto dannoso o di mutare lo stato di fatto contravviene all'ordine, il giudice, su ricorso della parte interessata, può disporre con ordinanza che le cose siano rimesse al pristino stato a spese del contravventore.

### Sezione IV

#### *Dei procedimenti di istruzione preventiva<sup>1</sup>*

<sup>1</sup> Sezione rinumerata dall'art. 74, L. 26-11-1990, n. 353, a decorrere dall'1-1-1993.

**692. Assunzione di testimoni.** Chi ha fondato motivo di temere che siano per mancare uno o più testimoni [244 ss.; c.c. 2721 ss.] le cui deposizioni possono essere necessarie in una causa da proporre, può chiedere che ne sia ordinata l'audizione a futura memoria.

**693. Istanza.** L'istanza si propone con ricorso [125] al giudice che sarebbe competente per la causa di merito [7 ss., 18 ss.].

In caso d'eccezionale urgenza, l'istanza può anche proporsi al tribunale del luogo in cui la prova deve essere assunta<sup>1</sup>.

Il ricorso deve contenere l'indicazione dei motivi dell'urgenza e dei fatti sui quali debbono essere interrogati i testimoni, e l'espo-

sizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova è preordinata.

<sup>1</sup> Comma così modificato dall'art. 106, D.Lgs. 19-2-1998, n. 51.

**694. Ordine di comparizione.** Il presidente del tribunale o il giudice di pace fissa, con decreto, l'udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto [697]<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo così modificato dall'art. 104, D.Lgs. 19-2-1998, n. 51.

**695. Ammissione del mezzo di prova.** Il presidente del tribunale o il giudice di pace, assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza non impugnabile e se ammette l'esame testimoniale, fissa l'udienza per l'assunzione e designa il giudice che deve procedervi [697]<sup>12</sup>.

<sup>1</sup> Articolo così modificato dall'art. 104, D.Lgs. 19-2-1998, n. 51.

<sup>2</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 16-5-2008, n. 144, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza per l'assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli articoli 692 e 696. La Corte costituzionale, con sentenza 10-11-2023, n. 202, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non consentono di proporre il reclamo, previsto dall'art. 669-terdecies c.p.c., avverso il provvedimento che rigetta il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite, di cui all'art. 696-bis del medesimo codice.

**696. Accertamento tecnico e ispezione giudiziale.** Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico [191] o un'ispezione giudiziale [118, 258 ss.; c.c. 1513, 1697]. L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta<sup>1</sup>.

L'accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica<sup>2</sup>.

Il presidente del tribunale o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni<sup>3</sup>.

Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo determina la sospensione del procedimento fino al deposito della consulenza tecnica di ufficio e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza<sup>4</sup>.

Il procedimento è definito con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e il giudice provvede successivamente alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Comma così modificato dall'art. 2, D.L. 14-3-2005, n. 35, convertito in L. 14-5-2005, n. 80. Tali modificazioni hanno effetto a decorrere dal 1°-3-2006 (art. 2, comma 3-*quinquies*, D.L. n. 35/2005 cit., nel testo da ultimo modificato dall'art. 1, L. 28-12-2005, n. 263 e dall'art. 39-*quater*, D.L. 30-12-2005, n. 273, convertito in L. 23-2-2006, n. 51) e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.

<sup>2</sup> Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 14-3-2005, n. 35, convertito in L. 14-5-2005, n. 80. Tali modificazioni hanno effetto a decorrere dal 1°-3-2006 (art. 2, comma 3-*quinquies*, D.L. n. 35/2005 cit., nel testo da ultimo modificato dall'art. 1, L. 28-12-2005, n. 263 e dall'art. 39-*quater*, D.L. 30-12-2005, n. 273, convertito in L. 23-2-2006, n. 51) e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.

<sup>3</sup> Comma così modificato dall'art. 104, D.Lgs. 19-2-1998, n. 51.

<sup>4</sup> Comma aggiunto dall'art. 17, D.L. 19 febbraio 2026, n. 19.

**696-bis.** Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite. L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti<sup>1</sup>.

Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.

Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il processo verbale è esente dall'imposta di registro.

Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.

Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo determina la sospensione del procedimento fino al deposito del processo verbale di cui al secondo comma o della consulenza tecnica di ufficio e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza<sup>2</sup>.

Il procedimento è definito con il decreto di cui al terzo comma o con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e il giudice provvede successivamente alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario<sup>2,3</sup>.

<sup>1</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 21-12-2023, n. 222, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo periodo del presente comma, nella parte in cui dopo le parole «da fatto illecito» non prevede «o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell'ordinamento giuridico».

<sup>2</sup> Comma aggiunto dall'art. 17, D.L. 19 febbraio 2026, n. 19.

<sup>3</sup> Articolo aggiunto dall'art. 2, D.L. 14-3-2005, n. 35, convertito in L. 14-5-2005, n. 80. Tali modificazioni hanno effetto a decorrere dall'1-3-2006 (art. 2, comma 3-*quinqies*, D.L. n. 35/2005 cit., nel testo da ultimo modificato dall'art. 1, L. 28-12-2005, n. 263 e dall'art. 39-*quater*, D.L. 30-12-2005, n. 273, convertito in L. 23-2-2006, n. 51) e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.

**697.** Provvedimenti in caso di eccezionale urgenza. In caso di eccezionale urgenza, il presidente del tribunale o il giudice di pace può pronunciare i provvedimenti indicati negli articoli 694 e 695 con decreto, dispensando il ricorrente dalla notificazione alle altre parti; in tal caso può nominare un procuratore, che interviene per le parti non presenti all'assunzione della prova<sup>1</sup>.

Non oltre il giorno successivo, a cura del cancelliere, deve essere fatta notificazione immediata del decreto alle parti non presenti all'assunzione.

<sup>1</sup> Comma così modificato dall'art. 104, D.Lgs. 19-2-1998, n. 51.

**698.** Assunzione ed efficacia delle prove preventive. Nell'assunzione preventiva dei mezzi di prova si applicano, in quanto possibile, gli articoli 191 e seguenti.

L'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito.

I processi verbali delle prove non possono essere prodotti, né richiamati, né riprodotti in copia nel giudizio di merito, prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso [187 comma 4].

**699.** Istruzione preventiva in corso di causa. L'istanza di istruzione preventiva può anche essere proposta in corso di causa e durante l'interruzione o la sospensione del giudizio [299 ss., 295 ss.].

Il giudice provvede con ordinanza.

#### Sezione V

#### *Dei provvedimenti d'urgenza*<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Sezione rinumerata dall'art. 74, L. 26-11-1990, n. 353, a decorrere dall'1-1-1993.

**700.** Condizioni per la concessione. Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso [125] al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

**701.-702.** [...]<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articoli abrogati dall'art. 89, L. 26-11-1990, n. 353, a decorrere dall'1-1-1993.

#### CAPO III-BIS

#### *DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE*<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Capo aggiunto dall'art. 51, L. 18-6-2009, n. 69 e poi abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 10-10-2022, n. 149.

Tali ultime disposizioni hanno effetto a decorrere dal 28-2-2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28-2-2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti (art. 35, D.Lgs. 149/2022).

**702-bis.** Forma della domanda. Costituzione delle parti. [...]<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo aggiunto dall'art. 51, L. 18-6-2009, n. 69 e poi abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 10-10-2022, n. 149. Il testo precedente stabiliva: *Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.*

*A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.*

*Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.*

*Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.*

*Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.*

Tali ultime disposizioni hanno effetto a decorrere dal 28-2-2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28-2-2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti (art. 35, D.Lgs. 149/2022).

## 2020

L. 10 febbraio 2020, n. 10	1283	
D.L. 19 maggio 2020, n. 34	2119	27
L. 30 dicembre 2020, n. 178	1247	1, comma 215

## 2021

L. 15 gennaio 2021, n. 4	1818	
D.M. 3 febbraio 2021, n. 26	2122	
D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40	2088	1, 15, 16, 18, 26, 28-31
L. 1 aprile 2021, n. 46	1694	1, 2
D.M. 19 maggio 2021, n. 107	1972	
D.M. 25 maggio 2021, n. 114	2125	
L. 14 giugno 2021 n. 91	1647	
D.L. 14 giugno 2021, n. 82	2057	
D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 198	1395	
D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230	1696	

## 2023

D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19	2275	
D.L. 17 marzo 2023, n. 25	2292	
L. 21 aprile 2023, n. 49	1651	
D.L. 4 maggio 2023, n. 48	1822	1-15
D.L. 13 giugno 2023, n. 69	1522	1bis
L. 14 luglio 2023, n. 93	1606	1-4
Dir. UE 18 ottobre 2023, n. 2225	1401	
D.L. 18 ottobre 2023, n. 145	1865	13ter
D.M. 24 ottobre 2023, n. 150	1896	
D.M. 27 ottobre 2023, n. 151	1909	

## 2024

D.M. 6 novembre 2024, n. 215	1090	
------------------------------	------	--

## 2025

L. 15 maggio 2025, n. 76	1834	
D.Lgs. 19 giugno 2025, n. 88		Modifica c.c.
L. 23 settembre 2025, n. 132	2068	1-4, 6, 11-16, 24
L. 3 ottobre 2025, n. 148 (conv. D.L. 117/2025)		Modifica c.c., disp. att. c.c., c.p.c., L. n. 108/1996, L. n. 89/2001
D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184		Modifica L. n. 81/2017
L. 2 dicembre 2025, n. 182		Modifica c.c., D.P.R. n. 396/2000, D.Lgs. n. 196/2003, D.Lgs. n. 206/2005
D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186		Modifica D.Lgs. n. 117/2017
L. 18 dicembre 2025, n. 190		Modifica L. n. 183/2011
L. 30 dicembre 2025, n. 199		Modifica D.Lgs. n. 151/2001, L. n. 168/2017, D.L. n. 48/2023
D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 215		Modifica D.Lgs. n. 196/2003
D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212		Modifica D.Lgs. n. 385/1993, D.Lgs. n. 206/2005, D.Lgs. n. 209/2005, D.Lgs. n. 141/2010
D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209		Modifica D.Lgs. n. 385/1993, D.Lgs. n. 206/2005, D.Lgs. n. 209/2005
D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208		Modifica D.Lgs. n. 385/1993, D.Lgs. n. 58/1998

## 2026

L. 7 gennaio 2026, n. 1	2103	4
D.Lgs. 9 febbraio 2026, n. 28		Modifica D.Lgs. n. 58/1998
D.L. 19 febbraio 2026, n. 19		Modifica c.p.c., D.Lgs. 196/2003, D.Lgs. 198/2009
D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30		Modifica D.Lgs. n. 206/2005

- simulazione: effetti della simulazione rispetto ai terzi, 1415;  
effetti della simulazione tra le parti, 1414; prova della simulazione, 1417; rapporti con i creditori, 1416

- sociale, 2251

#### **Contratti bancari**

- anticipazione bancaria  
- apertura di credito bancario  
- depositi bancari  
- operazioni bancarie in conto corrente  
- sconto bancario  
- servizio bancario delle cassette di sicurezza

#### **Controllo**

- dei soci, 2261  
- del debitore, 1983  
- sull'amministrazione delle fondazioni, 25  
- sull'attività dei singoli consorziati, 2605  
- sull'attività del consorzio, 2619  
- sulle società cooperative, 2545-querterdecies

**Cooperative**, 2511 ss.

**Correttezza**, 1175

**Corruzione tra privati**, 2635

#### **Cose**

- consumabili, 995  
- deperibili o di dispendiosa custodia, 1211  
- deteriorabili, 996  
- future, 1348  
- non soggette a divisione, 1112  
- pericolose per la salute, 1580  
- ritrovate, 927  
- suscettibili di occupazione, 923

#### **Costituzione**

- a favore di più persone della rendita vitalizia, 1874  
- a favore di un terzo della rendita vitalizia, 1875  
- a tempo determinato del diritto di superficie, 953  
- dei consorzi obbligatori, 2616  
- del diritto di superficie, 952  
- del fondo patrimoniale e separazione di beni, 2647  
- del fondo patrimoniale, 167  
- del pegno dei beni mobili, 2786  
- dell'assemblea e validità delle deliberazioni del condominio negli edifici, 1136  
- dell'assemblea e validità delle deliberazioni di una s.p.a., 2368  
- delle garanzie in caso di emissione di obbligazioni, 2414-bis  
- delle servitù, 1031  
- delle società a responsabilità limitata, 2463  
- di usufrutto, 978  
- ed effetti dell'ipoteca, 2808  
- in mora del debitore, 1219  
- in mora di uno dei debitori in solido, 1308

#### **Costruzione**

- al disotto del suolo, 955  
- del muro di cinta, 886  
- in aderenza, 877  
- sopra l'ultimo piano dell'edificio, 1127

#### **Crediti**

- degli istituti di credito agrario, 2766  
- dei comuni e delle province per tributi, 2773  
- del locatore di immobili, 2764  
- del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario, 2761  
- dell'albergatore, 2760  
- dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di pertinenza del bilancio generale dell'Unione europea, 2783-ter  
- derivanti dai contratti di mezzadria e di colonia, 2765

- derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, 2783-bis

- dipendenti da reato, 2768

- esclusi dal conto corrente, 1824

- per atti conservativi o di espropriazione, 2770

- per canoni enfiteutici, 2763

- per concessione di acque, 2774

- per contributi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, 2753

- per contributi relativi ad altre forme di assicurazione, 2754

- per le imposte sui redditi immobiliari, 2771

- per le imposte sul reddito, 2759

- per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento, 2756

- per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane, 2751-bis

- per risarcimento di danni contro l'assicurato, 2767

- per somministrazioni e lavori occorrenti per la produzione agricola, 2757

- per spese funebri, d'infermità, alimenti, 2751

- per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali, 2752

- per tributi indiretti, 2758, 2772

- relativi all'azienda ceduta, 2559

- verso terzi nell'ambito del contratto di conto corrente, 1829

#### **Curatore**

- del nascituro, 339

- dell'emancipato, 392

- dello scomparso, 48

## **D**

#### **Danno**

- biologico, 2043, 2059

- da animali, 2052

- da circolazione di veicoli, 2054

- da cosa in custodia, 2051

- da fatto illecito degli allievi, 2048

- da fatto illecito degli apprendisti, 2048

- da fatto illecito dei domestici e commessi, 2049

- da fatto illecito dei figli minori non emancipati, 2048

- da fatto illecito delle persone soggette alla tutela, 2048

- da rovina di edificio, 2053

- dell'incapace, 2047

- causato nell'esercizio di attività pericolose, 2050

- morale, 2043, 2059

- non patrimoniale, 2059

- permanente, 2057

**Danno temuto**, 1172

#### **Decadenza**

- cause che impediscono la decadenza, 2966

- dal beneficio d'inventario, 505

- dal beneficio nell'ambito del contratto di assicurazione, 1922

- dal termine nell'ambito della disciplina sull'adempimento delle obbligazioni, 1186

- dalla facoltà di scelta nell'ambito delle obbligazioni alternative, 1287

- dalla responsabilità genitoriale sui figli, 330

- decadenze stabilite contrattualmente, 2965

- diritti indisponibili, 2968

- effetto dell'impedimento della decadenza, 2967

- inapplicabilità di regole della prescrizione, 2964

- rilievo d'ufficio, 2969